



**COMUNE DI FISCAGLIA
(Provincia di Ferrara)**

**SETTORE FINANZE/PERSONALE/ENTRATE
UFFICIO TRIBUTI**

Sommario

Cos'è la Definizione agevolata	5
Com'è strutturata la misura.....	5
Debiti che si possono definire.....	6
Procedura di adesione	6
Cosa si paga	7
Modalità di presentazione della domanda	7
Modalità di pagamento	7
Rateizzazioni: importi e limiti	8
Cosa succede in caso di mancato pagamento	8
Debiti già rateizzati	8
Effetti della definizione agevolata	9
Contenziosi e ricorsi	9
Modalità di assistenza	10



COMUNE DI FISCAGLIA (Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE/PERSONALE/ENTRATE UFFICIO TRIBUTI

Cos'è la Definizione agevolata

La definizione agevolata è una misura straordinaria adottata dal Comune di Fiscaglia, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria relativa alle entrate comunali non riscosse a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ordinarie.

In particolare, permette di estinguere i debiti pagando il capitale dovuto e le spese di notifica ed eventuale procedura, senza il pagamento di sanzioni e interessi nei casi previsti dal regolamento.

Com'è strutturata la misura

La definizione agevolata riguarda le entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessi entro il 30 luglio 2026. In questo caso il contribuente beneficia della riduzione del debito grazie all'eliminazione di sanzioni e interessi, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.



COMUNE DI FISCAGLIA (Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE/PERSONALE/ENTRATE UFFICIO TRIBUTI

Debiti che si possono definire

Possono essere oggetto di definizione le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferiti al periodo compreso tra il 1 Gennaio 2000 e il 30 Luglio 2026.

Il contribuente può scegliere se definire:

- il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo;
- ovvero l'intero ammontare della propria posizione debitoria.

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- i carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che restano
- disciplinati esclusivamente dall'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025;
- l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali, ai sensi dell'art. 1, comma 105, della legge n. 199/2025;
- i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Procedura di adesione

La procedura si articola in più fasi.

1. Il contribuente deve innanzitutto presentare, entro il 30 settembre 2026, la volontà di avvalersi della definizione agevolata e, contestualmente, richiede di verificare la propria posizione per conoscere l'elenco dei debiti definibili.
2. Il Comune, entro il 30 Novembre 2026, risponde indicando l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
3. Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al precedente periodo, il contribuente comunica le modalità di pagamento con cui intendono assolvere debiti rientranti nella definizione agevolata:
 - unica soluzione
 - soluzione rateizzata

Attenzione: Qualora non venga richiesto il pagamento dilazionato in rate ENTRO 30 GIORNI dalla comunicazione da parte dell'Ente, il pagamento si intende richiesto in unica soluzione.

4. Infine, il Comune notificherà il piano di pagamento definitivo con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse o l'eventuale diniego.



COMUNE DI FISCAGLIA (Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE/PERSONALE/ENTRATE UFFICIO TRIBUTI

Cosa si paga

Nel caso della definizione agevolata il contribuente deve versare il capitale e le spese maturate per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Non sono dovuti sanzioni e interessi (nei casi previsti).

Per le sanzioni del Codice della strada restano dovute le sanzioni principali mentre vengono eliminati gli interessi e le maggiorazioni.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati come CAF, commercialisti o patronati alla PEC del comune

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2027 oppure a rate.

Per il pagamento rateale, l'importo oggetto dell'istanza non può essere inferiore a 100 euro.

La rateizzazione può arrivare fino ad un massimo di 72 rate mensili

La prima rata ha scadenza al 28 febbraio 2027, Le successive rate sono di pari importi e da corrispondere entro il 28 di ogni mese.

Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 28 febbraio 2027 gli interessi al tasso previsto ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ovvero il tasso legale).



COMUNE DI FISCAGLIA (Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE/PERSONALE/ENTRATE UFFICIO TRIBUTI

Rateizzazioni: importi e limiti

Nel caso di adesione esclusivamente alla definizione agevolata con pagamento rateale è prevista la seguente ripartizione:

- da € 100,01 a € 500,00 → fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 → fino a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 → fino a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 → fino a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 → fino a 72 rate mensili.

Cosa succede in caso di mancato pagamento

Il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita dei benefici.

In particolare, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione anche tramite riscossione coattiva, a cui si applicheranno le ulteriori spese, e nell'ipotesi in cui si fossero applicate sanzioni ridotte l'importo da recuperare sarà calcolato con l'applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

In caso di decadenza, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, vengono ripristinate sanzioni e interessi, riprendono le azioni di riscossione coattiva e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Debiti già rateizzati

È possibile aderire alla definizione agevolata anche in presenza di rateizzazioni in corso emesse dal Comune di Fiscaglia. In tal caso, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non rimborsabili.



COMUNE DI FISCAGLIA (Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE/PERSONALE/ENTRATE UFFICIO TRIBUTI

Effetti della definizione agevolata

Dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata, il pagamento della prima o unica rata comporta la revoca automatica di eventuali precedenti piani di rateizzazione ancora in corso per gli stessi debiti.

Inoltre, relativamente ai debiti definibili, il Comune di Fiscaglia non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui debiti definibili. Restano però validi quelli già esistenti.

Le procedure di recupero già avviate vengono sospese, purché non si sia ancora concluso positivamente il primo incanto.

Dalla presentazione della dichiarazione sono anche sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi al recupero delle somme.

Contenziosi e ricorsi

Per aderire alla definizione agevolata è necessario dichiarare l'eventuale presenza di giudizi in corso relativi ai debiti che intende sanare e impegnarsi a rinunciare a tali contenziosi.

Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del comune della rinuncia al ricorso e accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata in riferimento ai carichi coinvolti.

Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con la compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



**COMUNE DI FISCAGLIA
(Provincia di Ferrara)**

**SETTORE FINANZE/PERSONALE/ENTRATE
UFFICIO TRIBUTI**

Modalità di assistenza

Per ricevere informazioni e assistenza è possibile rivolgersi presso:

Ufficio Tributi del Comune di Fiscaglia, con ricevimento al pubblico in
Piazza Repubblica, 1, Loc. Migliarino

Giorno	Mattino	Pomeriggio
lunedì	09:00 - 12:30	
martedì		15:00 - 17:00
mercoledì	09:00 - 12:30	
venerdì	09:00 - 12:30	

Telefono 0533 654150

Email: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it

PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it